

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con atto di sindacato ispettivo n. 4-13108, successivamente trasformato in atto n. 5-04009, l'interrogante evidenziava il caso del geometra Pippo Magnaschi (nato a Bettola — Piacenza — il 5 agosto 1940 ed ivi residente in località Roncovero) in attesa dal 14 settembre 1990 di ottenere risposta all'istanza, dallo stesso rivolta all'intendenza di finanza di Piacenza, di rimborso della somma erroneamente versata a titolo di oblazione, e supposta dovuta, per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria riferita ad un gruppo di villette a schiera realizzate in località Roncovero, nel comune di Bettola (Piacenza);

il sottosegretario Fausto Vigevani rispondendo in data 14 aprile 1968 al summenzionato atto di sindacato ispettivo, richiamando la decisione n. 1246/97 del Consiglio di Stato (Sezione V — 31 ottobre 1997), evidenziava che la domanda di rimborso in questione, essendo stata presentata il 15 settembre 1990 — e cioè oltre il termine di 36 mesi a far tempo dal 19 febbraio 1986, data in cui venne inoltrata la richiesta di concessione edilizia in sanatoria — doveva ritenersi presentata tardivamente e, di conseguenza, doveva considerarsi prescritto il credito di rimborso alla stessa afferente;

l'articolo 2935 del codice civile dispone che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e l'articolo 2943, ultimo comma, del codice civile prevede che la prescrizione sia interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (e la mora o riserva era, nel caso di specie, esplicita nella stessa domanda di condono). La prescrizione, ai sensi dell'articolo 2934 del codice civile, si ha quando il titolare non la esercita per il tempo determinato

dalla legge. L'inerzia del titolare, cioè, protratta per un determinato periodo di tempo, provoca l'estinzione del diritto; per inerzia deve intendersi un comportamento giuridico permanente che consiste nel non esercizio del diritto. Per giurisprudenza e dottrina non può ritenersi valida l'inerzia, ai fini della prescrizione, quando si possa riconoscere la rilevanza degli impedimenti di fatto al mancato esercizio del diritto;

la domanda di rimborso — nel caso in esame — non può ritenersi tardiva in quanto, fino dalla data di presentazione della richiesta di condono (19 febbraio 1986) era stato richiesto il rimborso; nell'istanza si precisava espressamente che « premesso quanto sopra la domanda viene inoltrata nell'esclusivo scopo di ottenere, al più presto la disponibilità del fabbricato in quanto l'iter giudiziario ritarderebbe con notevole danno la liberazione del bene » ed ancora « con riserva però di chiedere la ripetizione di quanto pagato dell'importo di lire 23.756.000 ritenendo la procedura per il rilascio e lo stesso rilascio della concessione eseguite regolarmente sia da parte del sottoscritto sia da parte del comune e quindi perfettamente legittime »;

ne segue che la sospensione dei termini di prescrizione risale al 19 febbraio 1986, data di presentazione della domanda di condono stessa;

la prescrizione ex articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68, non può, quindi, farsi valere nel caso di specie del tutto particolare. Il Magnaschi, infatti, non poteva che sciogliere la riserva, e presentare la richiesta definitiva di rimborso, successivamente al 5 aprile 1990 (data della sentenza assolutoria della Corte di Appello di Bologna): ne segue che lo stesso si è visto costretto a presentare richiesta definitiva di rimborso dopo i tre anni previsti dalla legge;

per dottrina e giurisprudenza non si può sostenere che vi siano casi in cui possa decorrere la prescrizione se non esiste la possibilità di realizzare l'interesse;

a giudizio dell'interrogante non può farsi valere la prescrizione nei confronti di

un cittadino che ha presentato la domanda di condono ex legge n. 47 del 1985 (con tutte le riserve — però — come sopra detto) per motivi solo tuzioristici e per poter utilizzare il bene ingiustamente sequestrato. Infatti, già il Ministero dei lavori pubblici, con nota del 28 novembre 1985, aveva ritenuto che la fattispecie concreta non desse luogo, sul piano amministrativo, ad alcuna illegittimità od irregolarità suscettibile di sanatoria e che la stessa, solo « nella mente » del giudice penale, era illegittima, pervenendo, quest'ultimo con arbitraria disapplicazione dell'atto amministrativo, ad una condanna dei costruttori e dei sindaci;

oltre il danno ci sarebbe la beffa! Sembra all'interrogante moralmente non corretta l'interpretazione — da parte di organi dello Stato — di ritenere prescritta la domanda di rimborso per l'oblazione non dovuta, quando il richiedente si è visto costretto a presentare domanda di condono ex legge n. 47 del 1985, a seguito dell'esercizio dell'azione da parte del giudice penale. In effetti, poi, con la sentenza definitiva della Corte di appello del 5 aprile 1990 il Magnaschi venne completamente assolto dai fatti allo stesso ascritti e nella motivazione della sentenza risulta chiaramente che, sia il titolare della concessione sia i sindaci che l'avevano rilasciata, avessero agito nel pieno rispetto della normativa vigente —:

se non ritenga, pertanto, il Ministro interrogato — in ragione di quanto sopra esposto — che sussistano ragioni fondate di natura sostanziale e giuridica per sostenere — nel caso di specie — una soluzione diversa in merito alla ripetibilità delle somme non dovute. (5-04804)

RODEGHIERO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

già dal 1995, la ditta FA.RO srl, ha svolto, senza la prescritta autorizzazione, attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi, del tipo sabbie di fonderia con tracce di

alluminio e ammoniaca, presso l'impianto sito in via Valsugana n. 350 a San Giorgio in Bosco, nella provincia di Padova;

non risultano essere stati effettuati sopralluoghi preventivi ed è inesistente qualsiasi fidejussione bancaria, a garanzia e copertura dei rischi;

la documentazione in possesso del comune di San Giorgio in Bosco non lascia alcun margine di dubbio sulla pericolosità dell'impianto e la natura tossico-nociva dei rifiuti stoccati di circa cinquemila tonnellate;

come hanno evidenziato i vigili del fuoco il 18 novembre 1998, il materiale stoccato, a contatto con l'acqua, emette acetilene, diventa altamente esplosivo ed è di difficile spegnimento in caso di incendio;

la provincia ha negato la possibilità del trattamento dei rifiuti nel luogo dove sono stati immagazzinati in quanto la vicinanza dell'impianto con una strada a grande traffico, come la Valsugana, renderebbe pericoloso il passaggio in caso di esplosione, mentre le emissioni di gas nell'atmosfera costituirebbero un costante pericolo per le attigue abitazioni civili;

a seguito di un lungo iter procedimentale, in data 17 giugno 1998, la provincia ha invitato il comune di San Giorgio in Bosco a provvedere d'ufficio alla bonifica del sito, con facoltà di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'impianto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

la società FA.RO., responsabile dell'inquinamento e tenuta per legge a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, sembra avere un capitale sociale di sole lire 20 milioni, mentre l'impianto di stoccaggio risulta in affitto;

la responsabilità della bonifica ricade sul comune, il quale, non essendo in grado di sostenere gli oneri della bonifica che ammontano a diversi miliardi, si rivolge, a sua volta, alla regione Veneto;

dalla documentazione in possesso del comune risulta un rimpallo di responsa-

bilità e una quantità di ricorsi e giudizi in corso che evidenziano la difficoltà di risolvere il caso a breve termine e ciò va a discapito dei cittadini della zona che continuano a sottostare alla grave emergenza di pericolo ambientale, rischiando di pagare con la propria vita sbagli e inadempienze altrui;

i cittadini della zona hanno presentato al municipio una istanza con oltre cento firme con la quale chiedono un sopralluogo della zona, anche paventando la natura radioattiva dei rifiuti —:

se il Ministro interrogato non ritenga doveroso intervenire in tempo utile, prima che si verifichi l'ennesimo disastro ecologico, per appurare l'effettiva situazione dell'impianto di stoccaggio della ditta FA.RO, al fine di garantire nell'immediato la salvaguardia della zona dall'inquinamento e l'incolumità dei cittadini;

in applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, su quale soggetto ricada l'onere per il disinquinamento dello specifico sito;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per individuare le reali responsabilità, nonché le effettive possibilità per i soggetti responsabili di effettuare gli interventi di messa in sicurezza;

se il Ministro interrogato non intenda, considerata la complessità del caso e le difficoltà del recupero dei fondi necessari per il disinquinamento della zona, includere la presente bonifica nel prossimo programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

se non ritenga opportuno rivedere la normativa di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, constatate le lacune di tale decreto che, mentre sottopone ad adempimenti burocratici defatiganti le piccole imprese che svolgono attività legate alle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, permette ad imprese che operano nel campo dei rifiuti tossico-nocivi, ovvero producono rifiuti pericolosi, di agire senza i dovuti controlli preventivi e senza l'ob-

bligo di prestare apposite fidejussioni a garanzia e copertura dei rischi.

(5-04805)

MANTOVANO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

gli atti del concorso per la cattedra di Metodi matematici della Fisica bandito dall'Università di Lecce sono stati annullati con sentenza del Tar di Lecce n. 395/1996, passata in giudicato;

il ricorso era stato presentato dalla professoressa Flora Pempinelli. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica ha confermato la medesima commissione della quale il Tar aveva censurato l'operato, e, dopo la ricusazione proposta dalla professoressa Pempinelli, si è rivolto al Consiglio di Stato, il quale con il parere n. 1822/1997 ha ravvisato l'opportunità di nominare un diverso collegio giudicante. Nella missiva inviata alla ricusante il ministro ha disatteso l'organo consultivo adducendo la ragione che « la garanzia dell'imparzialità di una commissione giudicatrice, chiamata ad esprimersi nuovamente su un candidato a seguito dell'annullamento del precedente giudizio, scaturisce dalla qualità di pubblici ufficiali dei commissari »;

questa motivazione appare veramente al di fuori di ogni logica, dal momento che la qualifica di pubblici ufficiali compete anche, volendo fare un'analogia, ai magistrati, per i quali vige l'incompatibilità nell'ipotesi della previa espressione di valutazioni, anche informali, sull'oggetto della decisione; detta qualifica non è di per sé idonea a escludere il rischio di condizionamenti, soprattutto quando si tratta di esprimere nuove valutazioni su candidati in tutto o in parte uguali —:

se non ritenga di dover tornare sulla valutazione già operata in ordine alla nomina della commissione d'esame per il concorso alla cattedra di Metodi matematici della Fisica bandito dall'Università di Lecce, conformandosi al parere espresso dal Consiglio di Stato. (5-04806)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una vera e propria orda di zingari rumeni sta creando, addirittura da cinque anni, seri problemi alla popolazione di Venaria (Torino);

vengono denunciati comportamenti intollerabili (confronta *La Stampa* del 2 luglio 1998 pagina 36 della provincia di Torino): « Sono cinque anni che i nomadi defecano sui marciapiedi, lasciano mucchi di immondizie dappertutto, e danneggiano le auto: la situazione è diventata intollerabile »;

il sindaco di Venaria, sullo stesso giornale, ha dichiarato: « Con le nostre sole forze non possiamo fare nulla. Negli ultimi

mesi abbiamo già effettuato una decina di sgomberi che non sono serviti a nulla. Per risolvere il problema esiste una sola situazione, un presidio fisso di polizia »;

la gestione del problema in termini lassisti non può che generare espressioni di xenofobia, con grave turbamento dell'ordine pubblico e con uno scardinamento della qualità della vita per i cittadini di Venaria —:

se esista un piano razionale, specifico ed organico per la soluzione del problema sovraindicato e, segnatamente, se non si ritenga meritevole di accoglimento la proposta del sindaco di Venaria di istituire un presidio fisso di polizia per controllare efficacemente gli zingari presenti nella cittadina del torinese. (5-04807)